



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

### COPIA

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05/8/2014 AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.).**

Nr. Progr. **32**

Data **30/09/2014**

Seduta Nr. **6**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/09/2014 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 30/09/2014 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGLI PRIMO	S	SANTINELLI ANDREA	S	TIRABOSCHI FRANCESCO	S
COLLEONI FEDERICO	S	RAPIZZA DARIO	S		
SCARPELLINI ROBERTO	S	STENTELLA IVANO	S		
FRATUS ANDREA	N	INTRA RUGGERO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	FRETTI BARBARA	S		
CARMINATI VALENTINA	S	NICOLI GIOVANNI	N		
TOTALE Presenti: <b>11</b>			TOTALE Assenti: <b>2</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*FRATUS ANDREA; NICOLI GIOVANNI*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno illustrando le modifiche che si intendono inserire nel Regolamento della Tari che è stato approvato nell'ultimo Consiglio Comunale di agosto. In particolare spiega che l'amministrazione - di fronte alla difficoltà del calcolo del nuovo tributo ed alle continue modifiche normative, nonché per ragioni riguardanti il complesso lavoro d'ufficio il cui organico è ad oggi ulteriormente ridotto per il congedo dal servizio di due dipendenti - vuole concedere un ulteriore lasso di tempo per il pagamento della tassa. Le scadenze slittano così: quella dell'acconto dal 16 ottobre al 7 novembre, quella del saldo dal 16 dicembre al 31 dicembre. Un'ulteriore modifica riguarda in realtà una svista nel regolamento approvato. All'art. 11, comma 6 era stato indicato nel valore di 50% la percentuale di computo delle aree operative esterne sui calcolare il tributo. In realtà la percentuale, che Bagnatica ha sempre applicato anche in passato e che di fatto era già stata resa coerente con il piano finanziario, è dell'1%. L'art. 11 viene dunque rettificato. Ultima modifica, che è stata consegnata al capogruppo in sede di Conferenza, riguarda la riduzione applicata al compostaggio domestico. L'art. 22 del Regolamento prevedeva tale riduzione su una attività di compostaggio "autorizzata dal Comune". In realtà il Comune non rilascia autorizzazioni, dunque, ferme restando la necessaria documentazione come già richiesta nell'articolo e le verifiche che il Comune può sempre decidere di attivare, la dizione "se autorizzata dal Comune" va eliminata perché aggrava il procedimento e non è prevista dalla legge. La proposta di modifica è dunque relativa esclusivamente alla eliminazione di tale periodo. Al termine della sua illustrazione chiede se vi siano osservazioni.

Il Cons. Sig. Intra dichiara di non avere rilievi sulle modifiche.

Chiusa la discussione si procede a votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24 del 05/8/2014 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di applicazione della TA.RI.;

**VISTA** la proposta redatta dal Responsabile Settore Affari Generali - Finanziario e Tributi;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**VERIFICATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Bagnatica ha inteso confermare, nelle previsioni regolamentari della TA.RI e nel piano finanziario già approvato, in relazione alle superfici degli immobili (art. 11) il computo dell'1% delle aree scoperte operative di cui al comma 6, come precedentemente applicate sia per il regime TARSU (vigente fino al 2012) sia per la TARES (vigente nell'annualità 2013), sulla base delle medesime motivazioni legate alla circostanza della minore capacità di produzione rifiuti di tali aree ed alla conseguente finalità di non gravare ulteriormente il carico fiscale per le attività produttive e commerciali;

**PRESO ATTO** che, tuttavia, per mero errore materiale nel Regolamento di applicazione della TA.RI approvato con la deliberazione del C.C. n. 24 sopra citata è stato indicato, all'articolo 11, comma 6,

come 50% la percentuale di computo delle aree esterne operative su cui viene calcolata la TA.RI. anziché 1% (uno);

CONSIDERATO che lo stesso piano finanziario approvato in Consiglio Comunale per la definizione delle tariffe 2014 è stato predisposto con la percentuale dell'1% quale computo delle aree esterne operative, risultando di fatto non coerente con la previsione del 50% che va pertanto rettificata al comma 6 dell'art.11;

RITENUTO per quanto sopra di rettificare il numero "50" risultante per errore all'art.11, comma 6, in numero "1" al fine di confermare, in coerenza con le previsioni del Piano Finanziario già approvato in Consiglio Comunale in data 5.08.2014, e per le motivazioni e le circostanze sopra richiamate, la riduzione alle aree scoperte operative come già applicata negli anni precedenti;

RILEVATO inoltre che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che a fronte delle obiettive difficoltà palesate dall'ufficio tributi per l'emissione della bollettazione in contemporanea sia della TASI che della TA.RI. - anche in virtù di sopravvenute e non prevedibili difficoltà nell'organizzazione del lavoro nel Settore affari generali e finanziari - si rende necessario una diversa articolazione delle scadenze di pagamento della TA.RI. spostando avanti la scadenza di un breve periodo;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO CHE con Decreto del 18.07.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30.09.2014;

CONSIDERATO inoltre che l'Ufficio Tributi, al fine di evitare criticità relative alle riduzioni previste dalla legge per il compostaggio domestico e relative richieste, sentito anche l'ufficio tecnico, visto il termine ultimo per la regolamentazione dei tributi, ha proposto all'amministrazione, con riferimento all'art. 22, comma 3 del Regolamento Tari approvato di eliminare il riferimento alla *"autorizzazione del Comune"*, riferimento di fatto improprio anche perché non previsto espressamente dalla legge e che aggraverebbe oltremodo il procedimento;

SENTITA la relazione del Sindaco;

RITENUTO di eliminare dall'art. 22, comma 3 del Regolamento Tari approvato la dizione *"se autorizzata dal Comune"*;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON voti favorevoli 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Intra, Fretti e Tiraboschi), contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al regolamento T.A.R.I. approvato precedentemente con delibera di C.C. n. 24 del 05/8/2014:
  - la percentuale del 50% indicata nell'art. 11 comma 6, per mero errore materiale, è sostituita con 1% (uno);
  - le scadenze del 16 ottobre e 16 dicembre per l'anno 2014 indicate all'art. 41 comma 1 sono sostituite rispettivamente con il 07 novembre per l'acconto e 31 dicembre per il saldo;
  - eliminazione dall'art. 22, comma 3 del Regolamento Tari approvato del periodo "*se autorizzata dal Comune*";
3. di dare ampia pubblicazione del contenuto della presente deliberazione sul sito web istituzionale apportando le opportune modifiche alle informative istituzionali sui tributi comunali.
4. Di dichiarare, con apposita separata votazione, voti favorevoli 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Intra, Fretti e Tiraboschi), contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano - considerata l'urgenza dettata dalla comunicazione delle nuove scadenze - immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 30/09/2014**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

**Il Segretario Comunale**

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **31/10/2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì 31/10/2014

**IL SEGRETARIO**

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

**IL SEGRETARIO**

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

**IL SEGRETARIO**

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA



# COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **32** Del **30/09/2014**

Servizio:

---

### OGGETTO

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05/8/2014 AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.).**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 23/09/2014 <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data 23/09/2014 <b>IL RESPONSABILE DI SETTORE</b> F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data 23/09/2014 <b>IL RESPONSABILE FINANZIARIO</b> F.to CROTTI EUGENIO